

Prot. 41/2024
CIG:

Catania, 15 aprile 2024

All'Avv. Filippo Basile
via Umberto I, 143
95129 Catania

A mezzo mail all'indirizzo:
avv.fbasile@gmail.com

Oggetto: Affidamento incarico legale relativo al recupero spese di lite Sicali Angelo/Catania Multiservizi. Sentenza Corte di Appello Catania I Sez. Civile n. 1563/2023 del 12.09.2023. Sentenza Trib. Civ. Catania, Sez. specializzata in materia di imprese, n.3041/2019 del 17.07.2019.

Il sottoscritto Avv. Alessandro Corradi nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società Catania Multiservizi S.p.A. con sede in Catania, Stradale Giulio n. 15, in nome e per conto per cui agisce e di cui è legale rappresentante per stare in giudizio ai sensi di legge,

- visto il "Regolamento per l'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio" approvato dal C.d.A. della Società nella seduta del 15/09/2021, di seguito "Regolamento";
- considerata la Sua iscrizione all'albo avvocati della scrivente Società e valutato il suo curriculum vitae;
- visto il Suo preventivo del 02/03/2024, quantificato a secondo dell'attività svolta da un importo minimo di € 800,00 oltre accessori di legge a un importo massimo di € 1.600,00 complessivi oltre accessori di legge

LE CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

per il recupero delle spese di lite oltre che delle relative imposte di registro, relativamente ai procedimenti indicati in oggetto.

DISCIPLINARE NEGOZIALE

1. L'incarico concerne il recupero delle spese di lite relative alle sentenze citate in oggetto
2. L'avvocato incaricato relazionerà per iscritto sullo stato del giudizio allegando copia degli atti prodotti.
3. L'avvocato incaricato si impegna a svolgere il mandato nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Dichiara, a tal fine, di non avere in corso comunioni di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda in oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico conferito. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Catania Multiservizi S.p.A. l'insorgenza di qualsiasi causa di incompatibilità.
4. Per il sostegno delle spese di causa, la Società corrisponderà l'importo dei diritti e delle spese vive sostenute debitamente documentate.
5. Gli onorari verranno liquidati con pagamenti progressivi alla maturazione delle singole fasi previa documentazione di preavviso di parcelle.



6. L'avvocato incaricato si impegna a prendere visione del codice etico della Catania Multiservizi S.p.A., pubblicato sul sito della società nella sezione "Amministrazione trasparente" in ottemperanza al D.lgs 33/2013, e ad osservare quanto in esso contenuto.
7. L'avvocato nell'espletamento dell'incarico è tenuto ad osservare il Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di attuazione del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation, c.d. GDPR), a tal fine è autorizzato al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti l'incarico professionale.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente atto,

DETERMINA

di conferire all'avv. Filippo Basile, Codice Fiscale BSLFPP64D09C351C, con studio in Catania, via Umberto I, n. 143, l'incarico professionale avente ad oggetto il recupero spese di lite Sicali Angelo/Catania Multiservizi. Sentenza Corte di Appello Catania I Sez. Civile n. 1563/2023 del 12.09.2023. Sentenza Trib. Civ. Catania, Sez. specializzata in materia di imprese, n.3041/2019 del 17.07.2019.

L'importo dell'incarico è determinato - come da preventivo del 02/03/2024, - nella misura massima di euro € 1.600,00 (oltre accessori di legge), di dare mandato agli uffici competenti della società di adempiere agli obblighi previsti nel Regolamento.

Catania Multiservizi S.p.A.
IL PRESIDENTE
AVV. ALESSANDRO CORRADI

Per presa visione ed accettazione.

Si autorizza inoltre il trattamento dei propri dati personali
per le finalità inerenti il presente incarico ai sensi del

D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

AVV. FILIPPO BASILE

Catania, 02.03.2024

Preg.mo Sig. Presidente
Catania Multiservizi spa
Stradale Giulio 15 San Giorgio
Catania
Pec:
up@pec.cataniamultiservizi.it

Oggetto: Sicali Angelo/Catania Multiservizi. Sentenza Corte d'Appello Catania I Sez. Civile n°1563/2023 del 12.09.2023. Sentenza Trib. Civ. Catania, Sez. specializzata in materia di imprese, n°3041/2019 del 17.07.2019. Recupero delle spese di lite.

Preg.mo Presidente

aderendo alla vostra richiesta di preventivo sui costi di recupero delle spese legali liquidate nelle sentenze di cui all'oggetto, formulo, con la presente, la seguente proposta:

- nel caso di individuazione da parte vostra di cespiti, conti correnti, crediti, beni di cui risulta titolare il debitore, l'onorario per ciascuna esecuzione, comprensiva di atti propedeutici, potrà fissarsi in una somma pari ad € 900,00 oltre accessori di legge. Ove, tuttavia, il pagamento dovesse spontaneamente seguire a seguito della notifica del titolo e dell'atto di precetto nessun compenso sarà necessario prevedere in favore del sottoscritto difensore.

- nel caso, invece, di avvio di procedura intese alla previa individuazione dei cespiti, beni, conti ecc. e successiva azione esecutiva, l'onorario potrà fissarsi in € 1.600,00 complessivi, oltre accessori di legge, sempre per ciascuna esecuzione. Nel caso in cui, esperite le preliminari ricerche, non dovessero emergere valori patrimoniali utili all'esperimento di azione esecutiva, l'onorario resterà fissato in una somma pari ad € 800,00.

Ovviamente tale preventivo non include le spese di giustizia necessarie per avviare le azioni esecutive o le procedure preliminari che saranno a vostro intero carico.

Sono inoltre escluse dal preventivo gli onorari per le eventuali azioni di cognizione nel caso di opposizione da parte del debitore.

Rammento, infine, che nel caso del conseguimento, a seguito delle esperite azioni esecutive, di somme ulteriori rispetto a quanto a me corrisposto da codesta società per i giudizi in oggetto, rimarrò creditore di tale differenza, trattandosi di somme dovute a titolo di spese legali, dunque relative all'attività professionale svolta dal sottoscritto difensore nei due giudizi di cognizione conclusi con condanna del dott.

Sicali alla refusione delle spese legali, in coerenza con gli accordi sull'onorario sottoscritti a suo tempo con codesta Società. Lo stesso è a dirsi con riguardo alle spese eventualmente liquidate per le procedure esecutive.

Da ultimo preciso che l'importo delle spese legali a carico del Dott. Sicali, per effetto della sentenza di primo grado e di quella di appello, ammontano ad € 13.997,98, salvi più esatti calcoli, come da lettera già inviata all'avv. Eugenio Marano del 8.11.2023 e rimasta senza esito alcuno.

Resto in attesa di vostro cortese riscontro e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Avv. Filippo Basile

